



CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Prot. n. 6/2012

Al Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente
Dott. Mariano Grillo

p.c. Alla Segretaria Particolare del Ministro dell'Ambiente
Sig.ra Franca Nardi

Oggetto - Piano di Assetto del Parco di Veio: violazione della procedura di VAS. Nota della Direzione Generale per le valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0023517 del 01/10/2012.

Con propria nota prot. n. DVA-2012-0017408 del 18 luglio 2012 il Direttore Generale dott. Mariano Grillo aveva dato seguito al mio messaggio di posta elettronica trasmesso il 9.7.2012, rispondendo alla Segreteria Particolare del Ministro dell'Ambiente che lo aveva richiesto: il dott. Grillo ha ritenuto di trasmettere direttamente (nemmeno per conoscenza) la sua nota di carattere chiaramente endoprocedimentale direttamente, oltre che a questa associazione, anche all'Ente Regionale del Parco di Veio ed all'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, portandoli a conoscenza in questo modo del tutto inusuale della personale posizione della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prima ancora di quella ufficiale che avrebbe dovuto essere espressa dallo stesso Ministro dell'Ambiente a cui mi ero esplicitamente rivolto.

Con nota prot. n. 0004699 del 9/8/2012 il Ministro dell'Ambiente On. Corrado Clini ha comunicato al sottoscritto di avere <<interessato i competenti uffici di questo Dicastero>> che gli <<hanno fornito le informazioni che sinteticamente vado a riportarLe>> e che sono state integralmente riprese dalla nota del dott. Mariano Grillo.

Con nota prot. VAS n. 5 del 13.9.2012, doverosamente indirizzata anche a tutti gli stessi soggetti che il dott. Mariano Grillo aveva ritenuto di dover portare a conoscenza della sua posizione al riguardo, ho chiesto all'On. Ministro dell'Ambiente Prof. Corrado Clini <<di tenere il dovuto conto ai fini degli eventuali provvedimenti di tutela che sono dovuti per legge riguardo non solo al Piano di Assetto del parco regionale di Veio, ma anche ai Piani di Assetto dei parchi regionali del Complesso Lacuale di Bracciano-Martignano e dei Castelli Romani, nonché da ultimo addirittura del Parco nazionale del Circeo>>.

Si evidenzia al riguardo che i Piani di Assetto dei parchi regionali del Complesso Lacuale di Bracciano-Martignano e dei Castelli Romani sono stati adottati senza nemmeno avere avviato la procedura di VAS e che ai sensi del 5° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii. <<*provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*>>.

Per la 2° volta il dott. Mariano Grillo ha ritenuto di dare seguito anche alla seconda istanza di questa associazione, personalizzando la problematica sollevata con la nota di cui all'oggetto che ha trasmesso ora per conoscenza soltanto alla Segreteria Particolare del Ministro: vi si rappresentano 3 "puntualizzazioni" nel merito delle quali corre l'obbligo di fare delle precisazioni in modo altrettanto puntuale.

Prima però si rende necessario fare i seguenti rilievi riguardo a quanto riportato nella premessa della nota di cui all'oggetto.

La delibera n. 5 del 13.2.2012 ha per oggetto la "adozione della proposta di Piano" per cui non è corretto scrivere, come invece è stato fatto, che <<*il Piano risulta essere stato adottato*>>, a maggior ragione perché il 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che - dopo la pubblicazione della proposta di piano e la presentazione delle "osservazioni, obiezioni e suggerimenti" ad essa - <<*l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano ... alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano ... per l'adozione*>>: il successivo art. 16 ribadisce che <<*il piano .. ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, é trasmesso all'organo competente all'adozione ... del piano*>>.

Non è quanto meno preciso scrivere inoltre che <<*rispetto alla procedura di VAS siamo nelle condizioni in cui è stata conclusa la fase cosiddetta di "scoping" (d.lgs. 152/06 articolo 13)*>>, perché tale fase si è oggettivamente conclusa con il "Documento conclusivo di Scoping" trasmesso dall'Ufficio VAS della Regione Lazio con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010 **ai fini della redazione del Rapporto Ambientale, che ai sensi del 3° comma proprio del citato art. 13 <<costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>** e che quindi doveva incidere direttamente sulle scelte finali della "proposta" così come adottata dal Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio.

Il passaggio successivo alla trasmissione del "Documento conclusivo di Scoping" è stata la redazione del Rapporto Ambientale che dà il titolo proprio all'art. 13 e che è avvenuta a distanza di quasi 2 anni senza nessun recepimento degli <<*esiti della VAS esplicitati nel parere vincolante espresso dall' Autorità competente*>>, con la riconferma del Piano di

Assetto così come adottato prima ancora della trasmissione del “Documento conclusivo di Scoping” e riadottato ora sotto forma di “proposta”, che ai sensi del 5° comma sempre dello stesso art. 13 è stata comunicata alla autorità competente: con prot. n. 271213 del 19 giugno 2012 è stata infatti registrata la “proposta” di Piano di Assetto trasmessa alla Direzione Ambiente della Regione Lazio ai fini della sua pubblicazione (che non risulta essere ancora avvenuta) ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Non è quanto meno altrettanto preciso parlare genericamente solo di “decisione” senza fare intendere che trattasi della vera e propria “adozione” del Piano di Assetto ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e della sua pubblicazione ai sensi del successivo art. 17.

Nel merito di ognuna delle tre “puntualizzazioni” si precisa quanto segue.

1 – Con riferimento ad un passo della nota che questa associazione ha trasmesso all’On. Ministro dell’Ambiente, il dott. Mariano Grillo afferma che <<*quello che codesta Associazione ritiene che questa direzione abbia detto nella nota, è una libera interpretazione, ed oltretutto non si capisce a quale punto della nota codesta Associazione faccia riferimento, con conseguente difficoltà a dare un giusto riscontro*>>.

Stupisce fortemente che il dott. Mariano Grillo accusi questa associazione di “libera interpretazione” di quanto si è permesso di scrivere lui nella propria nota prot. n. DVA-2012-0017408 del 18.7.2012 e si lamenti addirittura di non capire a quale punto del proprio scritto si faccia riferimento, dimostrando così di non aver letto o comunque ignorato quanto è stato esaurientemente riportato nella memoria allegata alla nota VAS prot. n. 5 del 13.9.2012 e specificatamente al paragrafo dedicato espressamente al “3° intervento della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente”, in cui sono citati tutti i passi della sua nota che sono fatti oggetto di commento.

Della memoria si riporta il seguente passo riferito a quanto da lui dichiarato riguardo alla applicazione del 2° comma dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale <<**l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede alle opportune revisioni del piano, prima della presentazione del piano per l’approvazione, qualora si riscontrino mancanze, omissioni, o il mancato recepimento delle osservazioni presentate**>>.

La memoria ha commentato la suddetta dichiarazione del dott. Mariano Grillo nel seguente modo: <<*Va in secondo luogo messo in grande evidenza che la suddetta disposizione è stata dal dott. Mariano Grillo “interpretata” ipotizzando che alle opportune revisioni del Piano di Assetto si provvede “qualora si riscontrino mancanze, omissioni, o il mancato recepimento*

delle osservazioni presentate”: si tratta di una “casistica” che non è affatto contemplata in tali termini dal D.Lgs. n. 152/2006 e che quand’anche ammissibile non può di certo far rientrare nelle “mancanze” o nelle “omissioni” del Piano di Assetto (o nel “mancato recepimento” nel Rapporto Ambientale “delle osservazioni presentate” nel documento conclusivo di Scoping) le violazioni di legge, a maggior ragione se rilevate prima da più parti>>.

In modo del tutto coerente con la suddetta considerazione nella nota VAS prot. n. 5 del 13.9.2012 è stato scritto all’On. Ministro dell’Ambiente che <<**la suddetta normativa esige infatti che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ... costituisca una co-pianificazione strategica e strutturale ... e non invece ... la mera verifica a posteriori di un progetto già definito nella sua strategia e struttura, di fatto modificabile solo su singoli episodi mediante il previsto iter**>>, come di fatto sostenuto nella nota del 18.7.2012 per quanto riguarda specificatamente solo a **“mancanze, omissioni, o il mancato recepimento delle osservazioni presentate”**.

Il dott. Mariano Grillo fa una sua “interpretazione” a nostro giudizio distorta del dettato normativo anche nella nota di cui all’oggetto laddove parla dell’Autorità Procedente che <<**entra in consultazione**>> con l’Autorità Competente e dichiara che <<**sulla base di questa attività vengono redatti la Proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale**>>, mettendo in modo non casuale nell’ordine prima la “proposta” e poi il Rapporto Ambientale, lasciando così implicitamente intendere che la Proposta di Piano venga redatta quanto meno contestualmente al Rapporto Ambientale, quando invece nel pieno rispetto della normativa vigente in materia la “attività di consultazione” si concretizza in un documento conclusivo di Scoping, che detta le prescrizioni per la redazione del Rapporto Ambientale sulla base del quale deve essere elaborata e redatta la “proposta” di Piano di Assetto dal momento che esso deve accompagnare l’intero processo di elaborazione ed approvazione del Piano.

2 – Dopo aver ribadito quanto da lui precedentemente osservato come “puntualizzazione” alla richiesta fatta da questa associazione <<**affinché gli Spett.li Uffici competenti del Ministero dell’Ambiente valutino il dettato VAS nella sostanza di quanto possa accadere nei Parchi se la verifica della strategia ambientale non viene effettuata sin dalla fase di formazione del Piano stesso**>>, il dott. Mariano Grillo - pur dovendo sapere dalla lettura della memoria che così di fatto non è stato – si permette di scrivere (come responsabile di uno dei principali “Uffici competenti del Ministero dell’Ambiente” in materia) che <<**il piano è di livello regionale e pertanto l’Autorità Competente è definita dalla normativa regionale così come indicato all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 152/06**>>, per arrivare alla conclusione che <<**il Ministero non deve, né può, entrare nel merito della procedura di una VAS di livello**

regionale, né ha poteri di controllo sostitutivo>>, per cui ***<<ne consegue che eventuali osservazioni/memorie non vanno inviate a questo Ministero ma alle autorità procedente e competente>>***.

Il dott. Mariano Grillo sembra non essersi accorto che la memoria allegata alla nota di questa associazione prot. n. 5 del 13.9.2012 è stata trasmessa anche alla Regione Lazio ed all'Ente Parco di Veio.

Per quanto riguarda il citato 6° comma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale ***<<in sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali>>***, il dott. Mariano Grillo dimostra non solo di non conoscere la situazione esistente nella Regione Lazio, ma anche di non avere letto la memoria trasmessa anche a lui da questa associazione o di non averla comunque letta con la dovuta attenzione, specie al paragrafo riguardante ***<<Le "disposizioni operative in merito alle procedure di VAS" dettate dalla Giunta Regionale del Lazio>>***, perché da esso avrebbe saputo che la Regione Lazio non si è ancora dotata di una apposita normativa regionale di recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che nelle more le linee guida allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010 al paragrafo 1.4 hanno solo stabilito che ***<<L'Autorità Competente è individuata nella struttura regionale dell'assessorato competente in materia di ambiente (ora Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli), L'Autorità competente in materia di VAS nell'ambito dell'assessorato sopra indicato è individuata nel Dipartimento Territorio, Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Valutazione Impatto Ambientale>>***.

Per quanto riguarda la conclusione che ***<<il Ministero non deve, né può, entrare nel merito della procedura di una VAS di livello regionale, né ha poteri di controllo sostitutivo>>***, non si può non mettere in evidenza che il dott. Mariano Grillo sembra non essere a conoscenza addirittura di quanto dispone al riguardo la nostra Costituzione ed in particolare il suo Titolo Quinto.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 117 ***<<la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario>>***, di cui fa parte anche e soprattutto la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS recepita dallo Stato italiano per l'appunto con il D.Lgs. n. 152/2006.

Il comma successivo dispone testualmente: <<**Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) ...; rapporti dello Stato con l'Unione europea; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**>>

Il comma successivo precisa che <<**sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti .. con l'Unione europea delle Regioni; ; governo del territorio; ...; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato>>.

Per quanto riguarda il caso di cui trattasi, materia di legislazione concorrente è la procedura di VAS su cui la Regione Lazio deve ancora legiferare e che ricomprende tutte le materie sopra elencate.

Non si ritiene ammissibile che un Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente arrivi ad affermare che <<**il Ministero non deve, né può, entrare nel merito della procedura di una VAS di livello regionale, né ha poteri di controllo sostitutivi**>>, rilasciando una dichiarazione che è in palese violazione dell'art. 120 della Costituzione perché dà il pieno potere al Governo (e quindi anche e soprattutto al Ministero dell'Ambiente che ne fa parte per la piena competenza in materia di VAS) di <<**sostituirsi a organi delle Regioni ... nel caso di mancato rispetto ... della normativa comunitaria**>>.

Con esplicito riferimento sempre al “**merito della procedura di una VAS di livello regionale**”, va per di più rilevato che - qualora la Regione Lazio emanasse una legge regionale che autorizzasse una procedura di VAS in violazione sia del D.lgs. 152/2006 che ancor più della Direttiva 2001/42/CE – ai sensi dell'art. 127 sempre della nostra Costituzione <<**il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione**>>.

3 – Il dott. Mariano Grillo arriva a dare una interpretazione forzata della lettera s) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, che gli serve per arrivare alla conclusione che <<**codesta associazione non ha titolo per rivendicare tale ruolo nella procedura**>> e che conseguentemente <<**avrà pieno titolo alla partecipazione ed alla verifica di come i propri**

contributi siano stati presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del piano e del rapporto ambientale approvati>>.

Il dott. Mariano Grillo sembra non essersi accorto che il ruolo rivendicato nella procedura di VAS dai *“soggetti competenti in materia ambientale”* si è concretizzato per il caso in questione nella espressione dei pareri e delle osservazioni che sono state allegate al documento conclusivo di Scoping come sua parte integrante: tale documento è stato sempre totalmente condiviso da questa associazione che l'ha assunto come termine di paragone per dimostrare il suo mancato recepimento tanto nel Rapporto Ambientale quanto ancor più nella *“proposta”* di Piano di Assetto.

Appare pertanto completamente fuor di luogo e del tutto strumentale arrivare a scrivere che *<<codesta associazione non ha titolo per rivendicare tale ruolo nella procedura>>*, quasi a lasciar intendere che non solo abbia voluto scavalcare la suddetta disposizione normativa (con una *“presunzione”* comunque da chiaro eccesso di potere), ma che non voglia attenersi nemmeno a quella che ne delegherebbe il ruolo da rivendicare solo dopo, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in sede cioè di osservazioni alla *“proposta”* di Piano pubblicata assieme al documento che è stato denominato *“Rapporto Ambientale”* solo di nome e non certo anche di fatto.

A tal ultimo riguardo il dott. Mariano Grillo dimostra di non avere letto o preso nella dovuta considerazione nemmeno il seguente passo della mia memoria che riguarda specificatamente il suo riferimento alle *“opportune revisioni del Piano di Assetto ... qualora si riscontrino mancanze, omissioni, o il mancato recepimento delle osservazioni presentate”*: *<<si tratta di una “casistica” che non è affatto contemplata in tali termini dal D.Lgs. n. 152/2006 e che quand'anche ammissibile non può di certo far rientrare nelle “mancanze” o nelle “omissioni” del Piano di Assetto (o nel “mancato recepimento” nel Rapporto Ambientale “delle osservazioni presentate” nel documento conclusivo di Scoping) le violazioni di legge, a maggior ragione se rilevate prima da più parti>>*.

Anche a tal ultimo riguardo il *“consiglio”* che il dott. Mariano Grillo si permette di dare a conclusione della sua nota e che è quello di *<<riferirsi per tali aspetti alle Autorità>>* regionali, senza più coinvolgere il Ministero dell'Ambiente, dimostra che si vuole far finta di non sapere quanto invece attesta in modo inequivocabile la memoria trasmessa da questa associazione riguardo alle *“Autorità”* regionali che sono state ampiamente e ripetutamente coinvolte sin dal mese di febbraio del 2010 e che hanno dimostrato quanto ci si fosse scontrati contro un *“muro di gomma”*, per cui si è reso necessario chiedere un intervento gerarchico sostitutivo del Ministro dell'Ambiente.

Non si ritiene infine accettabile il modo di “interpretare” quanto previsto dagli art. 9 e 10 della legge n. 241/1990, che secondo il dott. Mariano Grillo sarebbero <<*pienamente rispettati dal d.lgs. 152/06 che li integra nella procedura di VAS, a cui l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente sono tenuti al rispetto*>>, se non altro perché al riguardo non si è posto affatto l’interrogativo di cosa succede e di come ci si debba comportare nel caso che tale rispetto venga violato per giunta in modo gravemente recidivo.

Ci si permette di ricordare al dott. Mariano Grillo che ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 anche <<*i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento*>>, indipendentemente dal suo stato di avanzamento, per cui si ritiene un indebito eccesso di potere da parte sua il voler spostare l’intervento di questa associazione relegandolo solo a valle del procedimento, dopo cioè l’avvenuta pubblicazione e deposito della “proposta” di Piano di Assetto e del relativo Rapporto Ambientale.

Ci si permette ancor di più di ricordare che la lettera b) del 1° comma del successivo art. 10 della legge n. 241/1990 consente a questa associazione <<*di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento*>>.

Si evidenzia che la “amministrazione” a cui si è rivolta questa associazione, presentando una esauriente memoria scritta, è direttamente il Ministro stesso dell’Ambiente e solo per conoscenza il Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali dello stesso Ministero, che a nostro giudizio non ha comunque ritenuto di valutare nel modo dovuto la memoria consegnata, dal momento che non sembra ritenerla addirittura “pertinente” all’oggetto del procedimento.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, questa associazione è costretta – suo malgrado - a dover far presente alla Segreteria Personale del Ministro che l’eventuale avallo anche da parte dell’On. Corrado Clini della posizione espressa dal dott. Mariano Grillo e della conseguente pubblicazione della “proposta” di Piano di Assetto senza il dovuto “controllo di legittimità e di merito” su di essa da parte anche e soprattutto del Ministero dell’Ambiente, verrà considerata quanto meno una omissione degli atti dovuti d’ufficio sanciti dagli artt. 117 e 120 della Costituzione che obbligherà a chiedere di accertare presso tutte le sedi giudiziarie ritenute più opportune, ivi compresa soprattutto la Corte di Giustizia Europea.



CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

La presente vale quindi anche come formale invito-diffida ultimativo a voler provvedere all'accertamento delle violazioni della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. n. 152/2006 rilevabili nella "proposta" di Piano di Assetto, per giunta commesse deliberatamente malgrado le prescrizioni dettate nel documento finale di Scoping, nel più assoluto spregio anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008 relativa alla cogenza sul Piano di Assetto delle previsioni dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Di un eventuale esito che rilevi invece la piena legittimità della procedura di VAS fin qui seguita dovrà essere fornita *"la motivazione"* che ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge n. 241/1990 *"deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"*: non riteniamo che nella nota di cui all'oggetto ci sia stata l'indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto ancor più delle ragioni giuridiche che possano motivare la *"decisione"* presa dal dott. Mariano Grillo.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

-Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)-

Roma, 7 novembre 2012